

## Non tutte le omissioni di ricovero integrano un reato

Il tribunale aveva condannato un medico alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di rifiuto di atti d'ufficio per aver omesso durante la notte - dietro richiesta telefonica del collega di turno in altro ospedale - di ricoverare nel reparto di chirurgia ove prestava servizio una paziente affetta da forti dolori per colica biliare.

La Cassazione ha totalmente ribaltato il giudizio precedente affermando che non può farsi rientrare nella fattispecie penale del rifiuto di atti d'ufficio (come delineata dall'art. 328 c.p., comma 1) un diniego di ricovero ospedaliero caratterizzato per le modalità inurbane e volgari con cui fu espresso.

In tema di sanità, non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall'art. 328 c.p., comma 1, ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall'esperienza medica, tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso.

### **Cassazione Penale - Sezione VI, Sent. n. 46512 del 03.12.2009**

omissis

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. D.S.L. ricorre per Cassazione avverso la decisione sopra indicata, confermativa della sentenza 30.5.2005, con cui il Tribunale di Trani lo condannò alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.), per avere omesso, la notte tra il X. , di ricoverare nel reparto di chirurgia dell'ospedale di X. , a richiesta telefonica del dott. L., medico di turno dell'ospedale di X. , la signora S.A. che, in preda a forti dolori per colica biliare, era stata accompagnata dal figlio in quest'ultimo nosocomio.

Al collega dott. L., che telefonicamente lo preavvertiva dell'invio della paziente, il D. aveva risposto "a quest'ora una colica biliare! Voi di X. la dovete smettere di mandare queste cazzate!". 2. L'imputato deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione dell'art. 328 c.p., per mancanza dei requisiti della necessità e dell'urgenza del ricovero in chirurgia della signora S..

3. Il ricorso è fondato, non potendosi fare rientrare, nella fattispecie penale delineata dall'art. 328 c.p., comma 1, un diniego di ricovero ospedaliero caratterizzato per le modalità inurbane e volgari con cui fu espresso e non per l'antigiuridicità richiesta dalla norma, che punisce il rifiuto indebito di un atto dell'ufficio che deve essere compiuto senza ritardo.

In tema di sanità, non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall'art. 328 c.p., comma 1, ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall'esperienza medica, tenendo ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso.

Nel caso di specie, la natura della patologia diagnosticata (dolori addominali da colica biliare) diagnosticata dal dott. L. e comunicata telefonicamente all'imputato non presentava connotazioni che impedissero un idoneo trattamento presso l'ospedale di X. e imponessero il trasporto notturno presso il reparto di chirurgia dell'ospedale di X. , tanto più in mancanza dell'effettuazione da parte del responsabile della prima struttura sanitaria di ulteriori elementari accertamenti (ecografia, analisi cliniche, etc.) utili a dare un quadro realistico della situazione in atto, al di là della soggettiva allarmata opinione del medico che visitò il paziente.

L'intervento chirurgico, a cui fu sottoposta la signora S. il successivo X. (a distanza di ben 12 giorni), conferma l'assenza della urgente necessità che la paziente, la notte tra il X. , fosse dirottata dall'ospedale di X. a quello di X. .

4. La sentenza della Corte d'Appello di Bari va, pertanto, annullata senza rinvio per insussistenza del fatto addebitato all'imputato.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009